

Legge regionale 08 novembre 2021 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.

Capo V

Modifiche alla legge regionale 2/2016

Art. 20

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 2/2016)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 2/2016 è sostituito dal seguente:

<<3. L'Ente ha sede legale a Gorizia e sedi operative a Trieste e presso Villa Manin a Codroipo.>>.

Art. 21

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 2/2016)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2016 è inserito il seguente:

<<2 bis. L'Ente provvede, altresì, alla valorizzazione culturale del patrimonio etnografico storico e sociale del Friuli Venezia Giulia e dei parchi e giardini storici di propria competenza.>>.

Art. 22

(Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 2/2016)

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 2/2016 è inserito il seguente:

<<Art. 4 bis

(Scuola Merletti)

1. All'esito del processo previsto dall'articolo 6, comma 20, della legge regionale 6 agosto 2021, n.13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), al fine di garantire la continuità delle attività della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia e valorizzare la tradizionale arte del merletto, favorendo la diffusione della sua conoscenza e l'apprendimento delle tecniche di lavorazione, nonché lo sviluppo della sua produzione, l'Ente:

- a)** promuove e gestisce la Scuola dedicata all'organizzazione e all'erogazione di corsi specialistici per l'apprendimento delle tecniche per l'esecuzione del merletto a fuselli;
- b)** svolge attività di ricerca, studio e valorizzazione del merletto e della sua produzione, anche in collaborazione con enti e istituzioni;
- c)** gestisce e promuove la diffusione del marchio collettivo "Merletto goriziano - SCM - FVG";
- d)** può porre in essere attività di tipo commerciale purché non esclusiva o prevalente.>>.

Art. 23

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 2/2016)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 2/2016 è sostituito dal seguente:

<<1. L'Ente svolge la propria attività attuando una programmazione triennale adottata in sede di approvazione del bilancio ed elaborata sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale e delle indicazioni espresse dagli organismi di cui agli articoli 10 e 11, sentita la direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio.>>.

Art. 24

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 2/2016)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2016 le parole <<il programma>> sono sostituite dalle seguenti: <<la programmazione>>.

Art. 25

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 2/2016)

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 2/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole <<il programma>> sono sostituite dalle seguenti: <<la programmazione>>;

b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

<<h bis) sottoscrive gli atti che comportano il mutamento della consistenza del patrimonio mobiliare sottoposto a vincolo e del patrimonio immobiliare, nonché le convenzioni e gli accordi tra enti.>>.

Art. 26

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 2/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2/2016 le parole <<del programma>> sono sostituite dalle seguenti: <<della programmazione>>.

Art. 27

(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 2/2016)

1. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 2/2016, dopo la parola <<esterne>>, sono inserite le seguenti: <<, di personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato>>.

Art. 28

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 2/2016)

1. All'articolo 16 della legge regionale 2/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola <<istituzionale>> sono inserite le seguenti: <<, agli interventi sui beni mobili e immobili in disponibilità>>;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Sono esclusi dall'attribuzione all'Ente i terreni, a eccezione di quelli che formano oggetto di specifici progetti di recupero e valorizzazione culturale dell'Ente e gli immobili inagibili o non suscettibili di valorizzazione culturale.>>.